

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

AVVISO

Per la presentazione delle domande per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 1 a 6 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore delle persone fisiche proprietarie di unità immobiliari destinate esclusivamente a uso abitativo privato, anche costituite in condominio, a sollievo degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica.

INDICE:

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 tipologia ed entità del contributo
- art. 3 soggetti beneficiari
- art. 4 interventi finanziabili
- art. 5 spese ammissibili
- art. 6 presentazione della domanda di contributo
- art. 7 istruttoria delle domande di contributo
- art. 8 esclusione delle domande di contributo
- art. 9 concessione ed erogazione del contributo
- art. 10 rendicontazione della spesa
- art. 11 ispezioni e controlli
- art. 12 revoca del provvedimento di concessione
- art. 13 comunicazioni e informazioni
- art. 14 rinvii

art. 1 oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, la Regione è autorizzata a concedere alle persone fisiche proprietarie di unità destinate esclusivamente a uso abitativo privato, anche costituite in condominio, un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica.

art. 2 tipologia ed entità del contributo

1. Il contributo è concesso fino al 40 per cento della spesa sostenuta per le finalità di cui all'articolo 1 e riconosciuta ammissibile e fino ad un massimo di Euro 3.500,00 per ciascuna domanda.

art. 3 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso le persone fisiche proprietarie al momento di presentazione della domanda di contributo di unità immobiliari site nella Regione Friuli Venezia Giulia a destinazione esclusivamente abitativa di tipo privato, anche costituite in condominio.

2. Non possono accedere al contributo i soggetti che costituiscono impresa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
3. Per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

art. 4 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi di:
 - realizzazione di allacciamenti alla pubblica fognatura, intesi come “nuovi” allacciamenti (o primo allaccio) di unità immobiliari già esistenti al momento della presentazione della domanda e non ancora allacciate alla pubblica fognatura, site nella Regione Friuli Venezia Giulia;
 - le modifiche sostanziali dell'allacciamento dovute alla necessità di collegamento ad una nuova rete fognaria pubblica separata (acque meteoriche e acque reflue da allacciare a due condotte fognarie pubbliche distinte che hanno sostituito la preesistente condotta fognaria mista).
2. Il contributo copre il singolo allacciamento alla pubblica fognatura indipendentemente dal numero di utenze/edifici serviti.
3. L'Amministrazione regionale si avvale dell'Autorità Unica per i servizi idrici e rifiuti - AUSIR per l'acquisizione dello stato di fatto dell'assetto degli scarichi.

art. 5 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute:
 - a) per la progettazione dell'intervento;
 - b) per la realizzazione dell'intervento;
 - c) per l'IVA;
 - d) per gli oneri del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
 - e) per i costi a favore del Gestore del servizio idrico integrato per perfezionare l'allacciamento.
2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le spese di cui al comma 1 devono riferirsi a lavori conclusi precedentemente alla data di presentazione della domanda ed iniziati successivamente alla data del 31 ottobre 2020. A tale fine fa fede la data della ricevuta di pagamento effettuata tramite bonifico bancario o postale. Non si tiene conto della data degli ordini di bonifico.
3. Non sono ammissibili a contributo le domande inserite nelle graduatorie approvate in relazione al precedente Regolamento emanato con D.P.Reg. 038/2020 e negli elenchi approvati in relazione al precedente Avviso approvato con decreto n. 10691/2024.
4. Per i condomini le spese ammissibili riguardano solamente le quote millesimali riferite alle unità immobiliari ad uso residenziale, che non siano utilizzate per l'esercizio di attività economica secondo la normativa europea sugli aiuti di stato.
5. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non sono ammissibili in ogni caso le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da un soggetto che, rispetto al richiedente abbia un ruolo di socio o amministratore o da società in cui soci o amministratori abbiano una relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il richiedente. Ai fini del presente Avviso gli obbligati al rispetto di tale divieto sono il richiedente e i singoli condomini che usufruiscono dell'incentivo.
6. Il contributo determinato ai sensi dell'articolo 2 è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, nel limite dell'importo della spesa ammissibile sostenuta e nel rispetto delle regole di cumulo con altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

art. 6 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, è presentata successivamente alla realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 4 a partire dalle ore 09.00 del giorno 1 settembre 2025 e fino alle ore 16.00 del giorno 3 ottobre 2025.
2. La domanda di contributo è presentata, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per via telematica, a pena inammissibilità, attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” (di seguito IOL) accessibile dall'apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Regione, previa autenticazione con una delle

modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS – Carta regionale dei servizi).

3. L'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Disciplina dell'imposta di bollo, e, in particolare, all'articolo, 3, comma 1-bis dell'Allegato A.
4. Nel caso in cui, nel medesimo arco temporale di cui al comma 1, un soggetto presenti più domande, riferite al medesimo immobile, sarà considerata valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo, purché ammissibile. Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo si considera la data e l'ora di ricevimento della domanda, attestata dal sistema di cui al comma 2.
5. Nella domanda di contributo dovranno essere fornite le seguenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilate attraverso il sistema di cui al comma 2 del presente articolo:
 - a) che l'immobile oggetto della domanda di contributo è situato sul territorio regionale;
 - b) che i lavori di cui si richiede il contributo sono già terminati e funzionali all'atto della presentazione della domanda;
 - c) l'eventuale sussistenza di ulteriori contributi per l'intervento oggetto della domanda di contributo, con l'indicazione dell'importo;
 - d) di essere proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di allacciamento alla rete fognaria pubblica al momento della presentazione della domanda;
 - e) che l'immobile è destinato esclusivamente ad uso abitativo privato ovvero se del caso dichiarazione dei millesimi condominiali relativi all'uso privato residenziale;
 - f) che l'intervento per il quale si richiede il contributo non è inserito nelle graduatorie approvate in relazione al precedente Regolamento emanato con D.P.Reg. 038/2020 ed al precedente Avviso approvato con decreto n. 10691/2024.
6. La domanda di contributo deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'intervento firmata con firma olografa o digitale dal richiedente o dal tecnico incaricato;
 - b) copia della relativa fattura intestata al beneficiario del contributo, contenente l'indicazione dell'intervento eseguito e dell'immobile oggetto dello stesso nonché l'indicazione delle spese per voci di costo;
 - c) ricevuta del bonifico bancario o postale definitivo per avvenuto pagamento da parte del beneficiario, indicante nella causale il numero e la data della fattura di cui alla lettera b);
 - d) copia del documento attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo;
 - e) ogni altra documentazione a sostegno delle spese sostenute di cui all'articolo 5 comma 1;
 - f) eventuale delega, su modello presente nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel caso in cui la domanda sia presentata per mezzo del condomino delegato (proprietario di almeno un'unità immobiliare) dagli altri proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio, nel caso in cui non vi sia un amministratore.
7. Nel caso di più comproprietari la domanda di contributo è presentata da uno solo di essi previa autorizzazione degli altri alla presentazione della domanda.
8. Per i condomini la domanda è presentata per mezzo dell'amministratore, ove esistente, oppure per mezzo del condomino delegato (proprietario di almeno un'unità immobiliare) dagli altri proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio. In quest'ultimo caso la domanda deve essere corredata dalla delega di cui alla lettera f, comma 6, su modello presente nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La delega deve essere sottoscritta da tutti i soggetti deleganti e corredata dai documenti di identità qualora non sottoscritta digitalmente.
9. Gli interventi descritti nella relazione illustrativa di cui al comma 5 lettera a), non possono essere modificati, sostituiti o integrati, successivamente al ricevimento della domanda ai sensi del comma 2.

art. 7 istruttoria delle domande di contributo

1. Le domande di contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di ricevimento accertato ai sensi dell'articolo 6, comma 4 e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria complessivamente disponibile.
2. L'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni per la fase di valutazione delle domande, nonché di concessione ed erogazione del contributo.

3. Il responsabile dell'istruttoria della struttura comunale competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni, fissando altresì un termine per la presentazione delle stesse, a pena di decadenza, non superiore a quindici giorni.
4. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 3, non siano pervenute entro il termine stabilito ovvero risultino carenti, il responsabile del procedimento della struttura comunale competente dispone il rigetto della domanda, dandone comunicazione al richiedente il contributo.
5. I Comuni trasmettono al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile l'elenco di tutte le domande ricevute con l'esito finale dell'istruttoria svolta (rigettate, sostituite o accolte ed ammissibili), con l'evidenza dell'importo del contributo da erogare per le domande accolte e ammissibili, entro il 21 novembre 2025.
6. Con provvedimento del Direttore del Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile è approvato l'elenco delle domande ricevute, nonché l'elenco nominale dei beneficiari ammessi a contributo con i relativi importi di contribuzione, redatto sulla base dell'elenco di cui al comma 5, che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata.
7. Con provvedimento del Direttore del Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile verranno trasferiti ai Comuni, i fondi a ciascuno spettante sulla base dell'elenco di cui al comma 6.

art. 8 esclusione delle domande di contributo

1. Sono rigettate, con provvedimento del Responsabile della struttura comunale competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le domande di contributo:
 - a) inammissibili a contributo in quanto non rientranti tra gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1;
 - b) presentate al di fuori dei termini indicati dall'articolo 6, comma 1;
 - c) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6;
 - d) le integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 7, comma 3 non siano pervenute entro il termine indicato dal responsabile dell'istruttoria ovvero risultino carenti (articolo 7, comma 4 del presente avviso).

art. 9 concessione ed erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso con il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale.
2. I contributi sono concessi ed erogati ai beneficiari con provvedimento del Responsabile della struttura comunale competente.
3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda ammessa a contributo è disposta la concessione parziale del contributo, nei limiti dell'importo disponibile.
4. L'avviso di esaurimento delle risorse disponibili è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il provvedimento di rigetto, concessione, erogazione e revoca del contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (TAR FVG) con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

art. 10 rendicontazione della spesa

1. Non è prevista una rendicontazione del contributo.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di rispettare le condizioni poste nel decreto di concessione ed erogazione del contributo e di conservare tutta la documentazione a fondamento della concessione ed erogazione per i due anni successivi alla data del provvedimento, anche ai fini dei controlli di cui al successivo art. 11 del presente avviso.

art. 11 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, i Comuni potranno disporre, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli, anche a campione, ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai soggetti beneficiari.

art. 12 revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario oppure a seguito di decadenza dal diritto all'incentivo:
 - a) qualora i beneficiari non rispettino le condizioni poste nel decreto di concessione ed erogazione del contributo;
 - b) qualora non conservino tutta la documentazione a fondamento della concessione ed erogazione del contributo per i due anni successivi alla data del provvedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
 - c) qualora in sede di istruttoria sia stata accertata la modifica sostanziale dell'intervento oggetto della domanda di contributo;
 - d) in caso di non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'articolo 6 commi 5 e 6, accertate all'esito delle attività di cui all'articolo 11, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
 - e) nel caso in cui, per cause imputabili al beneficiario, non sia possibile effettuare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 11.
2. Il responsabile del procedimento della struttura comunale competente comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione del contributo.
3. La revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione del contributo comporta la restituzione del contributo indebitamente erogato, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 13 comunicazioni e informazioni

1. Il presente avviso viene pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.
2. Responsabile regionale del procedimento: ing. Paolo De Alti, Direttore del servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

art. 14 rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).